

XXXIII.

TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1899

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Discussione del progetto di legge: « Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia » (N. 13)* — *Non ha luogo discussione generale* — *Approvazione dell'art. 1º* — *All'art. 2 parlano i senatori Negròtto, Astengo ff. di relatore ed il presidente del Consiglio dei ministri* — *Approvazione degli articoli 2 e 3* — *Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione del seppellimento nel tempio di San Domenico in Palermo, degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Pérez (N. 34)* — *Rinvio della discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 8)* — *Discussione del disegno di legge: « Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento » (N. 45)* — *Parlano nella discussione generale il ministro del tesoro ed il senatore Guerrieri-Gonzaga ff. di relatore* — *Approvazione degli articoli del progetto di legge* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Chiusura di votazione* — *Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, di grazia e giustizia, del tesoro e della guerra.

DI PRAMPERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo al Senato d'invertire l'ordine del giorno, cioè discutere, prima della votazione a scrutinio segreto, i disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

Così si potranno votare insieme al progetto di legge approvato ieri, quelli che saranno approvati in questa seduta.

Se non sorgono obiezioni, questa mia proposta s'intende approvata.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia » (N. 13).

PRESIDENTE. Il primo progetto iscritto all'ordine del giorno è il seguente: « Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e frazioni mancanti di farmacia ».

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 13).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nei comuni, o frazioni di comuni ove manchi una farmacia e quando quelle esistenti nei comuni limitrofi, o nel capoluogo, siano molto distanti e di difficile accesso, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, potrà rendere obbligatorio l'impianto di un armadio farmaceutico da custodirsi ed esercitarsi dal medico condotto.

(Approvato).

Art. 2.

La dotazione dell'armadio è limitata ai soli medicinali urgenti, i quali dovranno essere acquistati presso una delle farmacie dei comuni contermini.

La spesa per l'impianto dell'armadio e per la provvista dei medicinali è a carico del comune; però la gestione amministrativa di esso dovrà dal comune essere affidata alla Congregazione di carità o ad altra pia istituzione, qualora le medesime provvedano al servizio dei medicinali pei poveri infermi.

Il prezzo tariffale dei farmaci somministrati in base alla prescrizione medica sarà esatto colle norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

NEGROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGROTTO. Io accetto con molto favore questo progetto di legge, perchè in molti comuni non essendovi medici, e non essendovi in conseguenza farmacie, specialmente nei comuni rurali, possono essere di grande giovamento i provvedimenti che sono proposti in questo schema di legge.

Ma dacchè io ho la parola su questo argomento, credo sia utile ricordare al Governo del Re che l'assenza in diversi comuni di medici può portare seco delle gravi conseguenze allorchè si applica il regolamento di polizia mortuaria, il quale stabilisce che dentro le 24 ore si debba seppellire il cadavere.

Io non entrerò ora a lungo in questa materia, ma ricorderò che il regolamento di polizia mortuaria dovrebbe essere modificato radicalmente, e la cosa è molto chiara, perchè questo regolamento stabilisce 24 ore pei seppellimenti, ma le 24 ore, se sono, o possono essere sufficienti

per la stagione estiva, perchè sia accertata la morte, non vi ha dubbio alcuno che non saranno sufficienti nella stagione invernale. Vi è sempre il pericolo di seppellire qualcuno vivo, che è una cosa, che fa vero orrore al solo pensarvi.

Fortunatamente non sono mai stato uomo da aver paura; ma vi confesso che questa paura l'ho avuta e duolmi che nessuno che io sappia si sia mai preso cura d'interessarsi a che si provvedesse a riparare a tale regolamento.

La scienza medica si è pronunziata, coloro quindi che sono al Governo del Re, devono, per quanto è possibile, vedere di seguirne il dettato.

Che cosa disse la scienza medica? Disse che non vi ha certezza di morte, se non allorchè vi ha inizio della decomposizione del cadavere.

Ora credete voi, onorevoli colleghi, che il regolamento di polizia mortuaria, ora in vigore, sia conforme ai dettami della scienza medica? No davvero, ne è piuttosto la negazione; e nemmeno quel poco che il regolamento prescrive, non sempre si applica in tutti i comuni e specialmente ne' piccoli, dove, la fretta che si ha di seppellire non ve lo potete immaginare; soltanto possono saperlo coloro che abitano spesso nelle campagne come capita a me.

Qualche volta sento dire: è morto il tale individuo e non l'hanno ancora sepolto; come se l'essere creduto morto porti seco di doverlo togliere di mezzo al più presto possibile; è qualche cosa che fa orrore, e vi confesso mi sono perfino occupato di modificare il regolamento di polizia mortuaria e di dire all'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, onor. Pelloux: se mi permetterà un giorno io mi presenterò al Ministero e gli farò vedere se non sia il caso che questo regolamento possa essere modificato, per salvaguardare la vita dei cittadini.

Con ciò voglio sperare che il Governo del Re in questa mia raccomandazione che gli faccio, in relazione della legge che ci sta d'innanzi, vorrà dare quei provvedimenti che ravviserà migliori perchè tutti i comuni siano dotati del medico condotto, e allorchè questo non sia possibile per le finanze comunali, per lo meno, che i medici dei comuni vicini abbiano un dovere di sorvegliare sieno esattamente eseguite le prescrizioni del regolamento di polizia mor-

LEGISLATURA XX — 2^a SESSIONE 1898-99 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 FEBBRAIO 1899

tuaria, a tutela della vita dei cittadini che fossero creduti morti, senza che realmente lo fossero.

Ho finito.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Il relatore è leggermente incomodato ed io ne disimpegherò le funzioni in nome dell'Ufficio centrale.

Le raccomandazioni del collega Negrotto riguardano un altro servizio, non un servizio farmaceutico. Io non avrei nulla da dire; penserò quindi l'onor. ministro a rispondere, se crederà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ben disse già il senatore Astengo, che funge da relatore in questo momento, la raccomandazione del senatore Negrotto si riferisce ad un servizio che non ha attinenza con questo disegno di legge; ma poiché egli ha manifestato il desiderio di venire a discorrere con me al Ministero, e di illustrare una raccomandazione sua circa taluni regolamenti, io ben volentieri sentirò quel che mi dirà per prenderlo in considerazione, se sarà del caso.

NEGROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGROTTI. Ringrazio moltissimo il presidente del Consiglio che ha voluto accettare la mia domanda, ed immagino che non sarà soltanto per la benevolenza della quale mi onora, ma più specialmente lo farà nell'interesse pubblico e per un sentimento umanitario.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il secondo articolo testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il capoverso dell'articolo 15 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, n. 5849, è abrogato.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità, saranno determinate le norme relative allo impianto degli armadi ed al loro funzionamento tecnico ed amministrativo.

(Approvato).

ASTENGO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *ff. di relatore*. Mi fu presentato ora dall'ufficio di presidenza un telegramma diretto al nostro illustre presidente, il quale è del seguente tenore:

« Assemblea 700 assistenti farmacisti piemontesi riunitasi d'urgenza in Torino, cogniti presentazione progetto relativo armadi farmaceutici, prega E. V. voler essere interprete verso gli onorevoli colleghi del Senato, sospendere temporaneamente votazione progetto riguardante armadi farmaceutici sino deliberazione Camera onorevoli deputati. Istanza già presentata. Segue memoriale. — Rolando, presidente assistenti farmacisti piemontesi ».

Si tratta in sostanza della domanda degli assistenti farmacisti di poter disimpegnare nei piccoli comuni le loro funzioni, anche senza avere riportato il relativo diploma.

Mi pare che questo non abbia nulla a che fare col progetto riguardante gli armadi farmaceutici nei piccoli comuni, e quindi proporrei di passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il relatore propone di passare all'ordine del giorno sopra la petizione testè letta.

Non essendovi osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Più tardi procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:

« Autorizzazione del seppellimento nel tempio di San Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez » (N. 34).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Autorizzazione del seppellimento nel tempio di S. Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez ».

Leggo il progetto di legge:

Articolo unico.

È autorizzata la tumulazione delle salme di Vincenzo Errante ed di Francesco Paolo Perez nel tempio di S. Domenico in Palermo.

È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni relative alla insequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Disposizioni relative alla insequestrabilità ed alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni. Ma essendo assente per indisposizione il senatore Pagano Guarnaschelli, relatore dell'Ufficio centrale, propongo al Senato di rinviarne la discussione ad altra seduta.

Se non sorgono obiezioni, questa proposta s'intenderà approvata.

Discussione del disegno di legge: « Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento » (N. 45).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: « Ritiro dei Buoni di cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

(DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge):

(V. Stampato N. 45).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCHELLI, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI, ministro del tesoro. L'Ufficio centrale del Senato, mentre accoglie favorevolmente il progetto di legge, raccomanda al ministro che si emetta il meno possibile di monete da 0.50 per diverse considerazioni esposte nella relazione stessa.

Per parte mia consento pienamente nelle osservazioni dell'Ufficio centrale, ed era già nei miei propositi di attenermi appunto ai consigli che dal detto Ufficio vengono dati.

L'emissione delle monete d'argento da 0.50 in larga misura in questo momento turberebbe assai la circolazione delle monete di nikelio e di bronzo.

Pertanto già le disposizioni preventive che si sono date per predisporre l'effettiva emissione delle monete d'argento, s'informano ai concetti raccomandati dall'Ufficio centrale.

Credo che queste dichiarazioni faranno pago l'onor. presidente della Commissione.

GUERRIERI-GONZAGA, ff. di relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUERRIERI-GONZAGA, ff. di relatore. L'Ufficio centrale, che ho l'onore di rappresentare per l'assenza degli altri colleghi, non può che accogliere le dichiarazioni del Ministero, le quali sono perfettamente conformi ai desideri espressi da tutti gli Uffici del Senato, e quindi ne prende atto e prega il Senato di dare il suo voto favorevole al progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere per Decreti Reali, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri:

1° alla proibizione dell'esportazione all'estero delle monete divisionali d'argento, da lire una e due e da 50 centesimi, di conio italiano, in conformità al protocollo addizionale di Parigi, del 15 marzo 1898;

2° al ritiro dalla circolazione ed al successivo annullamento dei Buoni di cassa da lire una e due emessi a tenore dei Regi Decreti 4 agosto 1893, n. 452, e 21 febbraio 1894, n. 49, e a norma dell'articolo 14 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

3° alla determinazione del limite utile all'impiego delle monete divisionali di conio italiano nel pagamento dei dazi d'importazione.

(Approvato).

Art. 2.

A datare dal giorno nel quale comincerà il ritiro dei Buoni di cassa, le monete divisionali d'argento potranno essere imputate nelle riserve metalliche degli Istituti di emissione, soltanto fino al due per cento dell'ammontare delle medesime.

(Approvato).

Art. 3.

I Buoni di cassa di cui all'articolo 1° cesseranno di aver corso legale col 31 dicembre 1901 mediante riemissione delle monete divisionali presentemente immobilizzate nella Tesoreria centrale e nelle sezioni di Tesoreria dello Stato.

I Buoni di cassa che non saranno presentati per il cambio alla Tesoreria centrale, o alle sezioni di Tesoreria entro il 31 dicembre 1906, saranno prescritti.

Il valore dei Buoni prescritti sarà devoluto ad aumento del fondo di dotazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1898, n. 350.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati testè per alzata e seduta.

Prego il signor senatore segretario Di Prampero di far l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere all'enumerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Provvedimenti sui Monti frumentari e sulle Casse agrarie :

Votanti	84
Favorevoli	39
Contrari	45

(Il Senato non approva).

Istituzione dell'armadio farmaceutico nei comuni e nelle frazioni mancanti di farmacia :

Votanti	85
Favorevoli	73
Contrari	12

(Il Senato approva).

Autorizzazione del seppellimento nel tempio di San Domenico in Palermo degli avanzi mortali di Vincenzo Errante e Francesco Paolo Perez :

Votanti	85
Favorevoli	74
Contrari	11

(Il Senato approva).

Ritiro dei buoni di Cassa ed emissione della moneta divisionale d'argento :

Votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative alla inasequestrabilità e alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni (N. 8).

La seduta è sciolta (ore 16 e 50).

Licenziato per la stampa il 18 febbraio 1899 (ore 11.25)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.